

**OGGETTO:Programma Integrato per la Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
area allevamento suinicolo Azienda Agricola Milani e zone limitrofe - IIa Variante -
Modifica lotti 23 e 24.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 48 del 06.07.2000, ha approvato la proposta di Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area dell'allevamento suinicolo dell'Azienda Agricola Milani s.s. e zone limitrofe e ha dato mandato al Sindaco di promuoverne la conclusione ai sensi dell'art. 6 della L.R.;
- che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 14.07.2000 il sindaco di Mogliano V.to, l'Arch. Vincenzo Fabris per la Regione Veneto, l'Arch. Luigi Crocchi e l'Arch. Luisa Mialich per la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale, l'Arch. Lorenzo Schiavetto per l'Azienda U.L.S. n. 9 di Treviso e l'Ing. Gilberto Cacco per l'A.T.E.R. della Provincia di Treviso, hanno espresso il proprio consenso all'intervento, ognuno per l'ambito di propria competenza e con condizioni e prescrizioni;
- che in data 27.10.2000 si è svolta la II Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. 23/99, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di che trattasi tra il Prof. Bottacin, in rappresentanza del Comune di Mogliano Veneto, l'Arch. Lombroso, in rappresentanza della Regione Veneto, l'Arch. Monti, in rappresentanza della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale e l'Ing. Rui in rappresentanza dell'A.T.E.R. della Provincia di Treviso, che hanno espresso parere favorevole all'intervento, ognuno per l'ambito di propria competenza;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 9.11.2000 è stato ratificato l'Accordo di Programma per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui all'oggetto, dando atto che a seguito del parere n. 438 del 18.10.2000 della C.T.R. "Sezione Urbanistica", l'Accordo di Programma avrà effetto dopo l'entrata in vigore della connessa Variante Urbanistica n. 23 ai sensi della L.R. 61/85;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 09.11.2000 è stata adottata la Variante Parziale al P.R.G. n. 23, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 61/85, finalizzata alla realizzazione del Programma Integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dell'area dell'allevamento suinicolo della Azienda Agricola Milani s.s. e zone limitrofe;
- che con nota del 13.09.2001 prot. n. 511/47.01 pervenuta al protocollo del Comune al n. 29136 del 18.9.2001, il Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Beni Ambientali Arch. Vincenzo Fabris trasmetteva la Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2310 del 07.09.2001 con la quale veniva approvata con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la Variante Parziale al P.R.G. n. 23;
- che in data 02.10.2001 è stato pubblicato sul B.U.R.V. n. 90 la Variante n. 23 di cui all'oggetto e che pertanto la Variante è diventata efficace dal giorno 16.10.01;
- che con Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 23/04/2002, l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha preso atto che unico soggetto attuatore è divenuta la società Artecasa S.r.l ;

- che in data 10.05.2002 rep. 91524 del notaio dott. Paolo Mammucari in Mogliano V.to, tra Artecasa S.r.l. e tutti i proprietari, “ex mandanti”, è stato sottoscritto l’atto di compravendita di una parte degli immobili compresi nel Programma Integrato di cui all’oggetto;
- che in data 17.05.2002 prot. del Comune n. 15052 le società Immobiliare Matteotti S.r.l. e Immobiliare Marignana Dem S.r.l. hanno comunicato al Sindaco del Comune di Mogliano V.to la propria rinuncia definitiva e l’autorizzazione ad Artecasa S.r.l. all’uso esclusivo e incondizionato di tutti gli elaborati approvati;
- che in data 06.06.2002 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 3626 regolarmente registrata e trascritta, con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Mogliano Veneto tra il Comune di Mogliano e le ditte Artecasa S.r.l., Milani Danilo, Franco Ottorina, Polon Graziella, Milani Annalisa, Milani Daniele e Milani Patrizia;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n. 807 del 20.08.02 è stato affidato l’incarico del collaudo delle opere di urbanizzazione dell’intervento di che trattasi all’Ing. Giuseppe Fasiol di Lendinara (RO);
- che in data 02.09.2002 sono iniziati i lavori delle opere di urbanizzazione relative all’Accordo di Programma di cui all’oggetto;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.05.2004 è stata approvata la Variante allo Strumento Urbanistico Attuativo allegato al Programma Integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell’area dell’allevamento suinicolo dei F.lli Milani e zone limitrofe approvato con Accordo di Programma in data 27.10.00, composta dai seguenti elaborati trasmessi il 15.03.04 prot. n. 7922 dall’Arch. Daniele Cadenti, in qualità di legale rappresentante della Società ArteCasa Srl:
 - o Tav. 3.1 A Estratto mappa – Estratto PRG vigente – Estratto Variante PRG n. 30 adottata;
 - o Tav. 3.2 Planivolumetrico e standard – I Variante;
 - o Tav. 3.3 Arredo urbano aree pubbliche e private – I Variante;
 - o Tav. 3.3.1 Arredo urbano particolari costruttivi – I Variante;
 - o Norme Tecniche di Attuazione – Variante;
 - o Convenzione – Modifica;
 - o Relazione Illustrativa – I Variante;
- che è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 3760 del 06.12.2004 con atto a rogito del Segretario Comunale a sostituzione della precedente Convenzione Rep. 3626 del 06.06.02;
- che con note del 04.04.06 prot. n. 13555 e prot. n. 13557 l’ArteCasa srl ha trasmesso i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione fuori ambito di cui agli artt. 8 e 9 della Convenzione Rep. 3760 del 06.12.04.
- che tutte le opere di urbanizzazione sono state ultimate e collaudate e le aree a standard da cedere sono già passate in carico al patrimonio comunale;

tutto ciò premesso e considerato:

- che con nota prot. 16469 del 04.06.2013 la Società Artecasa srl proprietaria dei lotti 23 e 24 ad oggi non edificati, ha richiesto un parere preliminare alla fattibilità di modificare le tipologie edilizie previste dal piano per i lotti sopraccitati, prevedendo il cambio dalla tipologia a “Blocco” alla tipologia a schiera o isolata;
- che con nota prot. 36396 del 09.12.2013 la Società Artecasa Srl ha trasmesso le integrazioni agli elaborati di variante;

- che a seguito del nostro riscontro prot. 6717 del 07.03.2014, la Società ha inoltrato la richiesta di valutazione della compatibilità idraulica al competente Consorzio di Bonifica e che lo stesso ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in data 18.06.2015 con prot. n. 20452;
- che in data 23.09.2014 avanti al Notaio dott. Roberto Callegaro di Mestre le società “BETON CA.SA. Srl” e “ARTECASA Srl” sono state fuse ed incorporate nella “IMMOBILIARE CO.ME.TER. Srl” con sede in Venezia-Mestre, corte del Sale 33/A, come da atto di fusione Rep. n. 38385;
- che con nota prot. 29740 del 04.09.2015 la Società Immobiliare Co.me.ter. Srl ha trasmesso gli elaborati di variante, a firma dell'Arch. Daniele Giubilato, così composti:
 - Relazione Tecnica
 - Norme tecniche di attuazione e comparativa
 - Documentazione fotografica
 - Tav. 3.2 planivolumetrico e standards
 - Tav. 3.2 comparativa
 - Tav. 3.3 Arredo Urbano aree pubbliche e private
 - Tav. 3.3 comparativa
- che l'istanza risulta accoglibile;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni (allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario;
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i., la Variante n. 2 allo Strumento Urbanistico Attuativo relativo all'Accordo di Programma dell'Area Milani, proposta dall'Immobiliare CO.ME.TER Srl proprietaria dei lotti 23 e 24, a firma dell'Arch. Daniele Giubilato, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica
 - Norme tecniche di attuazione e comparativa
 - Documentazione fotografica
 - Tav. 3.2 planivolumetrico e standards
 - Tav. 3.2 comparativa
 - Tav. 3.3 Arredo Urbano aree pubbliche e private
 - Tav. 3.3 comparativa
 depositati presso la Segreteria Generale.
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Economico di disporre di eventuali correzioni che si rendessero necessarie per meri materiali successivamente accertati.
3. Di dare atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della proposta di Piano di Lottizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 39, comma 1 - lettera b) del D.Lgs. n. 33

del 14.03.2013.

4. Di conseguire prima dell'approvazione definitiva, il parere di competenza dell'Ulss n. 9 di Treviso.
5. Di incaricare il 2° Servizio Urbanistica e SIT di espletare tutte le procedure di deposito e pubblicazione del Piano di Lottizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 11/04.
6. Di prendere atto che l'adozione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
7. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
8. Di dichiarare che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, come da presa d'atto allegata.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.